

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 35 del 02/09/2014 - rif. PREC 97/14/L

Parere di Precontenzioso n. 35 del 02/09/2014 - rif. PREC 97/14/L d.lgs 163/06 Articoli 132 - Codici 132.1

Possibilità/impossibilità di riconoscere all'aggiudicataria, nell'ambito di una variante in corso d'opera approvata dalla stazione appaltante, la riserva relativa ai "maggiori costi per conferimento in discarica" - - Non è ammissibile la perizia di variante, allorquando la S.A. abbia puntualmente previsto nella documentazione contrattuale quanto dovuto, in termini di esecuzione del contratto, dall'operatore economico, per la cui attività lo stesso deve ritenersi remunerato per tutti gli oneri connessi alla prestazione, come nel caso di specie del trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti, ancorché detta attività sia ritenuta dall'appaltatore quale presupposto della perizia di variante per maggiori costi. Ciò in quanto i presupposti normativi che consentono l'utilizzazione delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, d.lgs. 163/06, sono sostanzialmente individuati nell'esistenza di circostanze imprevedibili o sopravvenute ovvero nell'errore o omissione di progettazione, come tali idonee a fondare lo jus variandi che si attua quando dette circostanze pregiudichino totalmente o parzialmente la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (cfr. Det. AVCP n. 1/2001). In tal senso e a fortiori, giova richiamare la recente giurisprudenza in materia (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923) che è arrivata a dichiarare illegittime le perizie di variante redatte al fine di recepire le istanze dell'impresa a seguito di definizione di accordo bonario sottoscritto dalle parti (cfr. Deliberazione AVCP n. 205/2002).